



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea



**REGIONE  
PIEMONTE**

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

PI./Cod. Fisc. 09736160012

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEI LOCALI DI PROPRIETA' E IN USO A  
QUALSIASI TITOLO UTILIZZATI DALL'A.S.L. TO4, PER UN PERIODO DI 18 MESI:  
LOTTO 1 (DISTRETTO DI CHIVASSO – SAN MAURO E DISTRETTO DI SETTIMO  
T.SE) – LOTTO 2 (DISTRETTO DI CIRIE') – LOTTO 3 (DISTRETTO DI IVREA E  
DISTRETTO DI CUORGNE')**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede Legale: Via Po, 11 - 10034 Chivasso (To)  
n. tel. 011/917.6666 – [www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)  
C.F./P. IVA 09736160012



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

## INDICE

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO	3
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI PER CIASCUNO DEI LOTTI DI APPALTO	3
Art. 2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL'APPALTO	5
Art. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
Art. 4. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVA TECNICA	8
Art. 5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	10
Art. 6. DIREZIONE LAVORI	11
Art. 7. AMMONTARE DELL'APPALTO PER OGNI SINGOLO LOTTO	12
Art. 8. DURATA DELL'APPALTO	13
CAPITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO	14
Art. 9. CAUZIONE, POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIE	14
Art. 10. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO	15
Art. 11. SUBAPPALTO - SUBCONTRATTI	15
Art. 12. NORMATIVA ANTIMAFIA	16
Art. 13. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	17
Art. 14. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI	17
Art. 15. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
Art. 16. PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'	22
Art. 17. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE	23
Art. 18. PREZZI	24
Art. 19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO	24
Art. 20. ESECUZIONE DELLE OPERE	25
Art. 21. ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	26
Art. 22. TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO	26
Art. 23. REPERIBILITA'	27
Art. 24. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	28
Art. 25. CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	29
Art. 26. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	31
Art. 27. PAGAMENTI	32
Art. 28. VARIAZIONE DELLE OPERE	33
Art. 29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO	33
Art. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	34
Art. 31. CONTROVERSIE TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA	35
Art. 32. MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI	35
Art. 33. RINVIO	36

### ALLEGATI

ALLEGATO "1" – SISTEMA INFORMATIVO DELLA MANUTENZIONE

ALLEGATO "2/1" – **LOTTO 1** – Elenco impianti e attrezzature antincendio installati in immobili a qualsiasi titolo gestiti dall'ASL TO4 nel Distretto di Chivasso-San Mauro e nel Distretto di Settimo Torinese

"2/2" – **LOTTO 2** – Elenco impianti e attrezzature antincendio installati in immobili a qualsiasi titolo gestiti dall'ASL TO4 nel Distretto di Ciriè

"2/3" – **LOTTO 3** – Elenco impianti e attrezzature antincendio installati in immobili a qualsiasi titolo gestiti dall'ASL TO4 nel Distretto di Ivrea e nel Distretto di Cuorgnè

## CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO

### Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI PER CIASCUNO DEI LOTTI DI APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto:
  - l'esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di verifica periodica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dispositivi antincendio fissi e mobili esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall'ASL TO4 (di seguito denominata *Azienda Sanitaria*) per il loro mantenimento in perfetta efficienza, nei lotti oggetto dell'appalto;
  - la gestione del "Sistema Informativo di Manutenzione" (SIM) così come definito dalla norma UNI 10584 e come meglio specificato nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e **nell'Allegato "1"**.
2. L'elenco e le consistenze degli impianti e dei dispositivi antincendio fissi e mobili esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall'A.S.L. TO4, suddivisi per Lotto, sono riportati negli **Allegati 2/1** (Lotto 1), **2/2** (Lotto 2) e **2/3** (Lotto 3) al presente capitolato. Le quantità indicate sono indicative e non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante.
3. Gli interventi di manutenzione e verifica sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (o emanate nel corso del contratto), delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore e come puntualmente dettagliato nel Disciplinare Prestazionale relativo agli impianti antincendio.
4. La direzione operativa del servizio e dei lavori di cui al presente appalto è affidata, per ogni Lotto, al personale tecnico della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4, che d'ora in avanti sarà indicata come Direzione Lavori.
5. Entro i primi 60 giorni è obbligo dell'Appaltatore aggiornare gli elenchi e le planimetrie in possesso dell'Azienda Sanitaria (ovvero predisporle su supporto informatico – file.dwg, qualora mancanti), con indicazione di tutti i mezzi e sistemi di rilevazione e protezione (attiva e passiva – nessuno escluso: estintori, rilevatori, evacuatori, ventole di sovrappressione, sistemi di campionamento fumi, idranti, naspi, stazioni di pompaggio, ecc.) che saranno di supporto per gli interventi di controllo, verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Appaltatore. Tutti i mezzi e sistemi di rilevazione e protezione ricompresi nel presente appalto dovranno essere individuati e codificati in maniera univoca (in loco sugli elenchi e sulle planimetrie), rimuovendo eventuali numerazioni e codici superflui.
6. Entro il primo semestre è obbligo dell'Appaltatore elaborare il "Manuale d'uso e manutenzione degli impianti antincendio", redatto in conformità al D.M. 20 dicembre 2012, per ogni singolo impianto o attrezzatura.
7. L'Appaltatore, nei primi 60 giorni dalla decorrenza contrattuale dovrà verificare con personale qualificato (fornito di idoneo attestato di formazione) tutti i dispositivi oggetto dell'Appalto, effettuando i necessari interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino della piena funzionalità ed efficienza dei dispositivi e presidi antincendio, e dovrà presentare alla Direzione Lavori le specifiche relazioni previste nel già citato Disciplinare Prestazionale impianti antincendio per ogni tipologia di dispositivo.

8. Rientra negli oneri dell'Appaltatore eseguire le **verifiche periodiche obbligatorie**, con certificazione delle attività effettuate valida da annotare volta per volta in un apposito registro come specificato nel già citato disciplinare prestazionale.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle scadenze di cui sopra, verranno applicate le penali previste all'art. 15 del presente Capitolato.
10. Ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che ogni concorrente (singolo o associato, mandatario e mandante) potrà presentare offerta solo ed esclusivamente per al massimo due Lotti. Nel caso in cui il concorrente dovesse presentare offerta per tutti e tre i Lotti, in violazione a quanto sopra precisato, sarà escluso dal procedimento di gara il concorrente stesso e tutto il raggruppamento se associato.
11. **L'attività organizzativa e tecnica della Ditta Appaltatrice (di seguito denominata Appaltatore), deve far fronte a tutte le esigenze di manutenzione degli impianti antincendio e alle opere urgenti ed indifferibili o comunque occorrenti per l'eliminazione di stati di pericolo, che si manifesteranno con casualità ed imprevedibilità; tali esigenze devono essere garantite per tutta la durata dell'appalto.**
12. L'Appaltatore **affidatario (in caso di A.T.I. la mandataria) è tenuto a svolgere ogni attività di coordinamento delle proprie maestranze e delle maestranze di altre eventuali Ditte coinvolte nelle medesime lavorazioni, quali eventuali assistenze murarie e/o impiantistiche necessarie alla realizzazione completa del lavoro;** ciò è finalizzato alla migliore gestione della sicurezza ed attuazione degli interventi, così come verranno individuati, richiesti ed ordinati dalla Direzione Lavori.
13. L'Appaltatore **non potrà pretendere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo delle attività effettivamente eseguite, sia inferiore all'importo contrattuale.**
14. Resta inteso che tutte le attività, eccedenti l'importo contrattuale, ma regolarmente ordinati dalla Direzione Lavori, saranno contabilizzati e liquidati ai sensi dei successivi articoli.
15. A carico dell'Azienda Sanitaria vi è l'obbligo del **pagamento delle prestazioni per il servizio e i lavori correttamente eseguiti e terminati**, previa verifica tecnico-contabile degli stessi e previo DURC regolare.
16. **L'Appaltatore non può sospendere e/o esimersi dallo svolgere le attività affidategli per nessun motivo; salvo comprovati motivi che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti o operatori dell'Azienda Sanitaria.**
17. **Per l'Azienda Sanitaria è di primaria importanza poter contare su di una capacità di azione da parte dell'Appaltatore per interventi plurimi in distinte ubicazioni.**
18. I servizi e i lavori saranno contabilizzati con le modalità indicate all'art. 25 del presente CSA.
19. **Il Datore di Lavoro, o suo delegato, dovrà assolvere i seguenti compiti:**
  - **Ricevere gli ordini di lavoro in numero illimitato dal Direttore dei Lavori, o da un componente dell'Ufficio della Direzione dei Lavori, per tutto il periodo dell'appalto e per h. 24/24;**
  - **Verificare direttamente i luoghi e le circostanze di intervento;**
  - **Predisporre, ad ogni singola richiesta d'intervento, l'invio delle maestranze specializzate in numero ed assetto adeguato sia per far fronte alle chiamate di somma urgenza, urgenti e ordinarie sia per far fronte alle chiamate in reperibilità;**
  - **Coordinare e sovrintendere l'esecuzione dei lavori;**

- **Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica delle maestranze;**
- **Attuare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- **Partecipare per tutta la durata dell'appalto a specifici incontri tecnico-organizzativi, in occasione dei quali avverranno specifici scambi di informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza.**

## **Art. 2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, opere e provviste necessarie per la realizzazione delle verifiche periodiche programmate, degli interventi di manutenzione e degli interventi aventi carattere di urgenza e indifferibilità; le prestazioni richieste possono sommariamente essere così riassunte:
  - prestazioni di manodopera;
  - prestazioni di mezzi d'opera;
  - posa di materiali forniti dall'Azienda;
  - fornitura di materiali all'Azienda;
  - lavori ed opere compiute;

**da eseguirsi sugli impianti e dispositivi antincendio fissi e mobili esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo gestiti dall'ASL TO4 nei Lotti 1 – 2 – 3 elencati nell'Allegato 2 al presente CSA.**
2. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore attività e opere particolari anche su un lotto diverso da quello aggiudicato o su edifici non inclusi negli elenchi di cui all'allegato 2, pertanto si riserva anche la facoltà di escludere dal lotto stesso attività e opere particolari, affidandone l'esecuzione direttamente ad altre ditte specializzate, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta. Resta inteso che le eventuali ulteriori attività, affidate all'Appaltatore, dovranno essere eseguite alle stesse condizioni offerte in sede di gara per il lotto per il quale l'esecutore risulta affidatario.
3. Le attività in argomento, per ciascun lotto, possono essere convenzionalmente suddivise come segue:
  - **Verifiche periodiche** secondo la normativa vigente in materia. L'Appaltatore è tenuto a consegnare un cronoprogramma sulle verifiche da effettuare secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  - **Manutenzione ordinaria correttiva e/o a guasto** che richiedono la **presenza** continua di un tecnico qualificato; si prevede la necessità di n. 3 tecnici qualificati così suddivisi:
    - **n. 1 tecnico qualificato per le attività da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso;**
    - **n. 1 tecnico qualificato per le attività da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Ciriè e presso il Presidio Ospedaliero di Lanzo Torinese;**
    - **n. 1 tecnico qualificato per le attività da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea e presso il Presidio Ospedaliero di Cuorgnè.**

In occasione delle verifiche periodiche, oltre che all'occorrenza, dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria, a cura del personale tecnico suindicato.  
Dovranno svolgere lavori anche urgenti da eseguirsi con le priorità definite dalla Direzione Lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da

quello normale di lavoro. A questo scopo è richiesta, durante l'orario normale di lavoro la **presenza** nei giorni feriali (**dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00**), per tutta la durata contrattuale (**senza alcuna interruzione dovuta a periodi di ferie**) dei suddetti tre operatori qualificati.

Il suddetto personale dovrà essere adeguatamente formato: gli addetti antincendio impiegati nell'appalto di che trattasi presso i Presidi Ospedalieri devono aver frequentato il corso relativo ad attività a rischio elevato di cui al D.M. 10/03/1998 (16 ore) e aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge n. 609/1996; in caso di aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà fornire copia dei suindicati attestati di idoneità.

Il tecnico qualificato presente nel Presidio Ospedaliero dovrà essere addetto alle verifiche periodiche del solo Presidio Ospedaliero di assegnazione. Prima dell'inizio delle verifiche, l'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi del personale che effettuerà tale attività.

Tutte le opere di riparazione e/o ripristino necessarie a seguito di verifiche periodiche, così come gli interventi di manutenzione ordinaria (preventiva, correttiva e/o su guasto), dovranno essere effettuate dal tecnico qualificato presente nel Presidio Ospedaliero, mentre sulle strutture esterne ai Presidi Ospedalieri presenti sull'area territoriale di riferimento (Sedi di Distretti, Poliambulatori, ecc..) da personale qualificato diverso da quello assegnato ai Presidi Ospedalieri.

I lavoratori dovranno essere equipaggiati con automezzo della Ditta ed abbigliati in modo tale da essere sempre perfettamente riconoscibili, sugli abiti dovrà essere presente in evidenza il nome della ditta di cui è dipendente ed il cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; anche i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di subappalto devono adottare le regole sopra descritte.

**Si precisa che non sarà riconosciuto all'Appaltatore nessun rimborso per l'uso degli automezzi da parte del proprio personale a seguito di spostamenti, durante l'orario di lavoro, da una sede all'altra dei presidi del lotto aggiudicato, per l'esecuzione di interventi richiesti dalla Direzione Lavori.**

Non sono previsti locali a disposizione dell'Appaltatore.

- **Manutenzione preventiva**, concordata per modalità e tempi con la Direzione Lavori, e comunque da effettuarsi in modo da mantenere costantemente efficienti e funzionanti i vari dispositivi e presidi antincendio;
- **Manutenzione straordinaria** secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Direzione Lavori, concordando con essa tempi e modi di esecuzione;
- **Lavori in economia** consentiti esclusivamente nei casi stabiliti dalla D.L. per interventi di piccola entità da sviluppare in condizioni di particolare difficoltà di esecuzione e/o accessibilità.

4. In particolare gli interventi di manutenzione straordinaria saranno disposti di volta in volta dalla Direzione Lavori all'Appaltatore con apposito ordinativo **trasmesso**

**attraverso il sistema informativo della manutenzione (SIM), per la gestione via web di tutto il processo manutentivo.**

5. L'ordine può anche essere dato verbalmente in caso di interventi urgenti e indifferibili ed in caso di inaccessibilità alla rete.

### **Art. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. A causa della complessità e specificità dei singoli Lotti, con annesse tutte le problematiche tecniche ed organizzative ospedaliere e territoriali, si stabilisce che qualsiasi soggetto, naturalmente in possesso dei requisiti elencati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara, può partecipare e presentare offerta per massimo numero due lotti previsti nell'appalto, **e parimenti potrà aggiudicarsi al massimo numero due lotti.** Questa Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione dei lotti, valuterà tra le offerte quella più conveniente sotto tutti i punti di vista per l'Amministrazione intesa come sommatoria di tutti i punteggi ottenuti dal concorrente per ogni singolo lotto (offerta tecnica + offerta di prezzo). Nel caso in cui due concorrenti ottengano su uno stesso lotto lo stesso punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta di prezzo) l'Amministrazione effettuerà la scelta valutando l'offerta più conveniente dal punto di vista economico tra i lotti in argomento. Qualora si verifichi parità anche sotto il profilo economico, l'assegnazione del lotto avverrà mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica.
2. **L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta per più lotti, accetta in modo incondizionato l'eventuale aggiudicazione del lotto che risulterà più conveniente per l'Amministrazione sotto ogni punto di vista, senza alcuna pretesa o compenso alcuno e senza che ciò possa far insorgere alcun diritto in capo all'Appaltatore né alcuna preclusione in capo all'Azienda Sanitaria.**
3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta per ogni singolo lotto, **specificatamente accetta tutte le clausole contenute nelle specifiche disposizioni di Legge vigenti in materia, nei Regolamenti attuativi della normativa di settore, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
4. La sottoscrizione dell'offerta, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e di quella contrattuale, nonché della natura e della consistenza delle penali, dei tempi di intervento richiesti, degli oneri specifici a carico dell'Appaltatore, della specifica procedura prevista per l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori e ogni altro obbligo previsto dagli atti di gara.
5. Con la firma del contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta esecuzione dei lavori, rispondendo direttamente di tutti i danni di qualunque specie e/o natura, a persone, cose ed animali, che potranno derivare all'Azienda Sanitaria e/o a terzi, per vizio e/o difetto dei materiali e/o dei manufatti, per una non corretta esecuzione delle opere, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o delle ditte subappaltatrici, o per qualsivoglia altra ragione possano essere cagionati nell'ambito della propria attività lavorativa e per gli interventi manutentivi ordinati.
6. **L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutte le attività di verifiche periodiche, lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e in urgenza, finalizzati alla conservazione, riparazione e mantenimento in efficienza**

**degli impianti antincendio e dispositivi fissi e mobili esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall'Azienda Sanitaria.**

7. **Le attività riguardano opere di manutenzione di qualsiasi natura e opere di pronto intervento urgenti e indifferibili presso stabili occupati in cui viene svolta attività sanitaria e non, quindi l'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere e degli interventi, è tenuto alla massima sollecitudine possibile nell'esecuzione delle disposizioni impartite, all'impiego di personale di fidata moralità e responsabilità, qualificato professionalmente, ciò soprattutto al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento ed i relativi disagi ai pazienti e al personale dipendente.**
8. L'Appaltatore inizierà a fornire le prestazioni dalla decorrenza contrattuale.
9. Nel corso dell'esecuzione del contratto potrà verificarsi che il numero degli stabili e/o dei dispositivi antincendio possa variare; tali variazioni nell'entità del patrimonio non darà alcun diritto all'Appaltatore ad alcun compenso e/o risarcimento e/o alla rinuncia e/o sospensione delle attività d'Appalto.
10. **L'Appaltatore, dalla decorrenza contrattuale, deve disporre di un telefono ed un fax (correttamente funzionanti ed attivi 24 ore su 24), di persona incaricata di ricevere ogni comunicazione e richieste di intervento, tutto finalizzato ad assicurare e gestire una completa e costante operatività.**
11. Il personale destinato alle attività dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza degli interventi da eseguire, al rispetto delle scadenze periodiche di legge e dei termini di ultimazione stabiliti dalla Direzione Lavori.
12. Per l'esecuzione di ogni intervento verranno emessi, dalla Direzione Lavori, **singoli ordinativi denominati "Ordine di Lavoro o OdL", attraverso la procedura informatica.**
13. L'Azienda Sanitaria si riserva di affidare, in toto o parzialmente, all'Appaltatore **l'esecuzione di lavori/opere/interventi di manutenzione straordinaria** adottando ed applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato. **L'ammontare di tali interventi rientra comunque nell'importo di aggiudicazione.**
14. L'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto saranno per l'Impresa immediatamente vincolanti ad ogni effetto, mentre, nei riguardi dell'Azienda Sanitaria, rimarrà subordinata all'avvenuta approvazione degli atti.
15. **L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, nelle more della firma del contratto, di ordinare l'inizio delle attività di manutenzione così come previsto dalla normativa.**
16. In tal caso l'Appaltatore dovrà procedere all'immediato inizio delle attività suddette alle condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; in caso di mancata stipulazione del contratto, per fatto non imputabile all'Appaltatore, lo stesso avrà diritto soltanto al pagamento di quanto effettivamente eseguito o somministrato (da valutarsi in conformità alle vigenti disposizioni in materia), compreso il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 4. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E E NORMATIVA TECNICA**

1. Il presente appalto è soggetto, oltre che all'esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche al rispetto di quanto stabilito nelle seguenti disposizioni legislative:
  - ❖ D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici";



- ❖ D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
  - ❖ Capitolato Generale di Lavori Pubblici per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, per la parte ancora in vigore;
  - ❖ D.M. 37 del 22/01/2008: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
  - ❖ Tutte le normative non espressamente citate ma cogenti riguardo gli appalti di lavori pubblici.
2. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti emanati dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e dal Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto, in vigore o che entrassero in vigore nel corso della validità del contratto in tema di:
- ❖ normativa tecnica specifica nazionale e comunitaria;
  - ❖ contratti di lavoro e previdenze contributive;
  - ❖ igiene e sicurezza sul lavoro;
  - ❖ ordine pubblico;
  - ❖ salvaguardia dell'ambiente;
  - ❖ contabilità dei lavori.
3. Le prescrizioni normative e di buona tecnica quali CEI, CNR-UNI, UNI-ISO, UNI EN , UNI EU, UNI-CIG, CTI, ISO, ISPESL, INAIL, ASHRAE, ENEL, TELECOM, VVF, Circolari specifiche dei Ministeri, ecc. hanno valore cogente per il presente appalto e ad esse farà riferimento la Direzione Lavori sia per l'accettazione dei materiali che per le verifiche sull'esecuzione.
4. Tutte le forniture saranno soggette, ai sensi della normativa vigente, al marchio di qualità e/o a certificazione di laboratori ufficialmente riconosciuti.
5. Il rispetto di tutta la normativa, sia tecnica che di sicurezza, deve essere inteso in senso restrittivo e pertanto esteso al rispetto sia dei criteri di costruzione, accettazione e collaudo fissati dalla normativa specifica di ogni settore merceologico e per ogni materiale fornito, sia dei criteri di costruzione secondo le regole dell'arte.
6. Dove prescrizioni specifiche superino migliorandole, le norme tecniche dei vari settori merceologici, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto della norma migliorativa e più restrittiva.
7. In particolare verrà sempre richiesta l'applicazione della norma più restrittiva in argomento di:
- ❖ comportamento al fuoco dei materiali impiegati;
  - ❖ igiene pubblica;
  - ❖ prevenzione infortuni e sicurezza;
  - ❖ salvaguardia ambiente;
  - ❖ certificazioni di qualità e conformità.
8. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori l'Appaltatore dovrà osservare quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e ai correlati decreti di attuazione.

9. **L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.**
10. Costituiscono parte integrante del "Contratto" oltre il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", i seguenti documenti:
- ❖ Il Disciplinare prestazionale impianti antincendio;
  - ❖ Il Capitolato generale d'appalto ai sensi del D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
  - ❖ L'Elenco prezzi della Regione Piemonte **in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara**; per l'esecuzione dei lavori non previsti nel prezzario di riferimento, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento e determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria di cui alle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 dell'ANAC;
  - ❖ **L'Elenco nuovi prezzi integrativi**;
  - ❖ L'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore;
  - ❖ Garanzia definitiva di cui all'art. n. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
  - ❖ Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);
  - ❖ Gli elaborati posti a base di gara.
11. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
12. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

#### **Art. 5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni lotto è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (**di seguito denominato RUP**) identificato nel seguente soggetto:
2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – LOTTO 1 - (Distretti di Chivasso/San Mauro e Settimo Torinese), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., Geom. Candido RICHETTA: Funzionario della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4.
3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – LOTTO 2 -(Distretto di Ciriè), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., Geom. Michele BRUTTO: Funzionario della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4.
4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – LOTTO 3 - (Distretti di Ivrea e Cuorgnè), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., Ing. Andrea MINGIONE: Funzionario della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4.
5. Il responsabile unico del procedimento (RUP) vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, se del caso contesta all'appaltatore i disservizi, procede all'applicazione delle penali. Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le

comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

6. Il Responsabile Unico del procedimento autorizza, qualora ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto

#### **Art. 6. DIREZIONE LAVORI**

1. Per l'esecuzione del contratto il RUP si avvale dell'Ufficio della Direzione dei Lavori, del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e l'eventuale collaudatore.
2. L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno l'Ufficio della Direzione dei Lavori; le figure professionali di cui sopra verranno comunicate all'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.
3. I componenti di cui sopra hanno libero accesso alle aree per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.
4. Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori Operativi, che gli Ispettori di Cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni all'Appaltatore per il corretto e tempestivo svolgimento delle attività.
5. All'Ufficio della Direzione dei Lavori è affidata la Direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo degli interventi.
6. All'Ufficio della Direzione dei Lavori compete l'emanazione degli ordini, il controllo dei lavori in corso d'opera, la verifica della regolare ed idonea esecuzione, la contabilizzazione economica degli interventi nelle modalità contenute nel presente C.S.A. In caso di particolare urgenza e/o emergenza comunque segnalata e/o riscontrata, l'ordine di intervento potrà essere impartito dalla Direzione dei Lavori anche con una semplice telefonata, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre ed organizzare l'immediato intervento.
7. Successivamente, sarà cura della Direzione dei Lavori, **perfezionare l'ordine** inserendo i dati nell'applicativo informatico.
8. Nelle ventiquattro successive alla completa esecuzione dei lavori ordinati, l'Appaltatore dovrà, **sempre attraverso l'applicativo informatico**, comunicare alla Direzione dei Lavori l'avvenuta ultimazione degli stessi.
9. Nel caso in cui la Direzione Lavori, in sede di verifica dei lavori eseguiti, accertasse la non corretta rispondenza dell'intervento eseguito rispetto alle disposizioni impartite e/o alla regola dell'arte, la medesima comunicherà, **con lo stesso applicativo**, all'Appaltatore le lavorazioni contestate e le soluzioni da apportare, senza che lo stesso possa pretendere alcun ulteriore compenso. L'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione alle modifiche ordinate dalla Direzione Lavori.
10. Prima della contabilizzazione dei singoli interventi, la Direzione Lavori procederà ad effettuare i sopralluoghi e, ove lo ritenga necessario, provvederà a richiedere ulteriore documentazione per l'esatta verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore.
11. Se durante l'esecuzione dei lavori come definiti nell'ordine, l'Appaltatore rilevasse la necessità di apportare varianti e/o modifiche che contribuiscono ad una migliore soluzione dell'intervento, ne darà tempestiva ed opportuna comunicazione alla Direzione dei Lavori; questa, se le ritiene giustificate, provvede alla loro conferma ed

autorizzazione, con l'integrazione dell'ordine sempre attraverso l'applicativo informatico.

12. Eventuali varianti, non concordate o ordinate dalla Direzione dei Lavori, non saranno liquidate, salvo che il Direttore Lavori accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità e/o l'inderogabilità. Qualora fosse necessario incrementare l'importo contrattuale il Responsabile Unico del Procedimento sottopone gli atti all'approvazione dell'Azienda Sanitaria, in caso contrario, eventuali variazioni, purchè rimangano all'interno dell'importo contrattuale, sono di competenza del RUP.
13. Ai sensi dell'art. 19 del DM 145/2000 i controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda Sanitaria nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Azienda Sanitaria.
14. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
15. La Direzione Lavori fornirà all'Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori, tutte le disposizioni che riterrà opportune, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune ulteriori istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
16. Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà a far irrogare le penali previste dal presente Capitolato per eventuali ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 7. AMMONTARE DELL'APPALTO PER OGNI SINGOLO LOTTO**

1. L'importo a base di gara, per ogni singolo LOTTO 1-2 e 3 è stabilito in € 285.600,00 di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. **L'importo contrattuale potrà subire variazioni, in più o in meno, per effetto dei lavori realmente ordinati ed eseguiti senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di indennizzo.**
3. Trattandosi di un contratto di manutenzione a misura, gli interventi vengono ordinati a mezzo di specifici ordini di lavoro in base alle contingenti necessità, **gli importi di ciascun lotto corrispondono all'effettivo importo contrattuale che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria.** Ciò in quanto l'appalto viene aggiudicato in base al ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara (Prezziario Regionale OO.PP. Regione Piemonte) che verrà utilizzato in sede di contabilizzazione dei singoli interventi manutentivi. L'importo di ciascun lotto corrisponde quindi all'importo effettivo di lavori che possono essere ordinati alle Ditte aggiudicatarie nel corso del periodo contrattuale di 18 mesi, salvo integrazioni entro i termini di legge (V° d'obbligo).
4. **L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore lavori e opere particolari anche su un lotto diverso da quello aggiudicato e pertanto si riserva anche la facoltà di escludere dal lotto stesso lavori e opere particolari, affidandone**

**l'esecuzione direttamente ad altre ditte specializzate, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.**

5. Tutti i lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati quindi a misura in base ai prezzi unitari di cui **all'elenco Prezzi OO.PP. della Regione Piemonte ultima edizione in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara e all'elenco nuovi prezzi integrativi**, depurati del ribasso d'asta contrattuale, ovvero, ove non presenti, ai prezzi approvati dal RUP e determinati in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore. **In caso di presenza di prezzo per lo stesso lavoro, fornitura, nolo e prestazione sui due distinti prezziari, verrà applicato all'Appaltatore quello più favorevole per la Stazione Appaltante.**
6. I prezzi relativi alle verifiche sono comprensivi delle attività di manutenzione ordinaria (manodopera e materiali di consumo inclusi) necessarie al ripristino della funzionalità ed efficienza dei dispositivi.
7. **L'Appaltatore dichiara fin da ora di accettare tutte le condizioni indicate nei commi precedenti alle stesse condizioni del contratto nessuna esclusa, rinunciando fino da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto.**

#### **Art. 8. DURATA DELL'APPALTO**

1. Il presente appalto avrà durata **di 18 mesi** e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Qualora l'importo dei lavori già eseguiti, individuati come necessari dall'Azienda Sanitaria, entro il termine di durata del contratto, **sia inferiore all'importo contrattuale**:
  - l'Appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo perché l'importo contrattuale è legato alle effettive esigenze di lavori che si manifesteranno nel corso dell'appalto;
  - l'Appaltatore si impegna a proseguire tale rapporto contrattuale, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, sino al raggiungimento dell'importo contrattualmente previsto, rinunciando fino da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto.
3. Viceversa, qualora l'importo dei lavori eseguiti, individuati come necessari dall'Azienda Sanitaria, **sia raggiunto prima del termine di durata del contratto**, l'appalto si intende esaurito, l'Azienda Sanitaria procederà ad indire un nuovo appalto e l'Appaltatore si impegna a proseguire il rapporto contrattuale sino all'aggiudicazione della nuova gara, rinunciando fin da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto; fatto salvo eventuali integrazioni all'importo contrattuale entro i termini di legge (V° d'obbligo).
4. I lavori in corso allo scadere dell'appalto dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività alle stesse condizioni e prezzi di contratto.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il termine dell'appalto per ulteriori **6 (sei) mesi**.
6. **L'Appaltatore dichiara fin da ora di accettare tutte le condizioni indicate nei commi precedenti alle stesse condizioni del contratto nessuna esclusa, rinunciando fino da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto, fermo restando la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.**

## CAPITOLO II NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

### Art. 9. CAUZIONE, POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIE

#### Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento dell'importo contrattuale; nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di scadenza contrattuale.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda Sanitaria abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto ed inoltre l'Appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefissato. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere all'Appaltatore.
6. **La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del C.C., nonché l'operatività, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.**

#### Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

7. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:
  - ❖ una polizza di assicurazione stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.) che copra i danni subiti dall'Azienda Sanitaria a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori; **l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto;**
  - ❖ una polizza che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d'opera (R.C.O.) nell'esecuzione dei lavori per tutta la durata contrattuale. **Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00**
8. Nel caso di danneggiamento di qualsiasi natura, accaduto durante gli interventi, l'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro all'Azienda Sanitaria, ed entro la giornata lavorativa seguente, presentare regolare denuncia presso la propria

compagnia assicuratrice, e nei casi in cui è previsto, anche la necessaria denuncia alle Autorità competenti.

9. **L'Appaltatore è responsabile di qualunque danno provocato alle persone ed alle cose, di terzi e dell'Azienda Sanitaria, da se stesso e dai propri dipendenti e dai propri mezzi, e quindi l'Azienda Sanitaria si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sui luoghi di lavoro per cause delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, quanto da insufficiente prudenza, diligenza, sicurezza e previdenza dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti.**

#### **Art. 10. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dalla legge in materia;
  - le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto.
2. L'appaltatore é tenuto a stipulare il contratto nel termine di legge.
3. **Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana previste per il presente appalto dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

#### **Art. 11. SUBAPPALTO - SUBCONTRATTI**

1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle attività è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'affidamento in subappalto di parte delle attività e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione dell'Azienda sanitaria nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C. C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
4. L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.
5. Il contratto di subappalto redatto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. deve essere disposto in conformità alla L. n. 136/2010 e contenere le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8-9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
6. L'esecuzione delle attività o delle lavorazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sul subappalto, accertata dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la medesima comunicherà all'Appaltatore e,

se del caso anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà alla immediata sospensione dei pagamenti in corso.

8. La domanda di autorizzazione al subappalto deve essere presentata dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dall'inizio delle attività oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le lavorazioni potranno avere inizio soltanto dopo le opportune verifiche ed il conseguente rilascio da parte dell'Azienda della relativa autorizzazione.
9. L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di disporre il pagamento diretto agli eventuali subappaltatori nei casi previsti dalla normativa vigente e pertanto si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 105 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Ove non ricorrano le condizioni suindicate la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
10. Il rilascio del Certificato di pagamento è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e del subappaltatore, rilevabile dal DURC che sarà richiesto dall'Azienda.
11. In caso di ottenimento di DURC, dell'Appaltatore o del subappaltatore, negativo, il RUP non emetterà nessun Certificato di pagamento sino alla completa regolarizzazione del documento.
12. Fatte salve le sanzioni penali di Legge, la presenza sul cantiere di una Ditta senza la necessaria autorizzazione al subappalto può essere motivo di risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Appaltatore.
13. In ogni caso, in presenza di situazioni irregolari, i lavori vengono comunque sospesi dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere proroghe o fermo cantiere o altro indennizzo.
14. In caso di diniego dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione delle lavorazioni con propri dipendenti o presentare una nuova richiesta di subappalto per altra ditta da autorizzare.
15. Qualora durante le attività di cantiere, la Direzione Lavori accerti e denunci all'Azienda Sanitaria una grave situazione o errore commesso da una Ditta subappaltatrice, questa, anche se autorizzata, potrà essere allontanata dal cantiere temporaneamente o definitivamente, con effetto immediato e senza formalità alcuna.
16. Il noleggio dei mezzi a caldo con l'utilizzo di personale specializzato non dipendente della ditta noleggiatrice, qualora di importo superiore al 2% dell'importo di contratto, deve essere autorizzato.

## **Art. 12. NORMATIVA ANTIMAFIA**

1. L'Appaltatore deve presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti:
  - a) Libro matricola con allegato elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori; di ogni variazione in merito deve essere data immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori.
  - b) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nel rispetto delle norme vigenti.



### **Art. 13. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

1. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. Le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.
3. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
4. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori, o adeguare le forniture in base allo stato dei luoghi.
5. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di modificare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
6. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
7. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture dei materiali, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Azienda Sanitaria si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

### **Art. 14. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Tutti gli interventi che saranno realizzati sugli impianti dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
2. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
3. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
4. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Azienda Sanitaria si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
5. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di manutenzione degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche del presente Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione ed ogni

altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

6. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. la dichiarazione di conformità e di collaudo tecnico secondo le modalità del DM 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e **quant'altro necessario per il completamento della dichiarazione stessa.**
7. La dichiarazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.A.
8. Il certificato di regolare esecuzione dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità e di collaudo tecnico degli impianti eseguiti.

#### **Art. 15. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Con la firma del contratto l'Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta esecuzione dei lavori, rispondendo di tutti i danni che, per vizio o difetto dei materiali o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o subappaltatori, possano derivare all'Azienda od a terzi.
2. Oltre agli obblighi previsti nelle norme del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti altri obblighi:
  - a) Trasmissione in copia al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si verificano variazioni, del libro matricola dei dipendenti e ogni comunicazione o notizia, relativa all'impiego di manodopera, che la Direzione Lavori ritenga opportuno raccogliere.
  - b) Osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione anche obbligatoria della manodopera in genere e in particolare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.
  - c) **Per tutti gli interventi ordinati, dovrà essere sempre garantita l'assistenza ai lavori da parte del "Datore di lavoro" o suo delegato che avrà tra i principali compiti, la funzione di trasmettere alle maestranze gli ordini ricevuti dall'Ufficio della Direzione dei Lavori e renderli operativi previa la verifica delle condizioni di sicurezza; tale onere sarà interamente a carico dell'Appaltatore e lo stesso nulla potrà pretendere per lo svolgimento di tale mansione di sua esclusiva competenza.**
  - d) La gestione del Sistema Informativo della Manutenzione entro i termini fissati dall'allegato 1 del CSA e i costi di consulenza tecnica continua del software saranno a carico dell'Appaltatore; qualora il RUP **constati l'inosservanza degli obblighi da parte dell'Appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) che verrà trattenuta, senza nessuna formalità, negli stati avanzamento lavori.** L'importo della penale verrà detratto dal primo certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
  - e) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione

- dei Lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale.
- f) Il deposito presso la Direzione Lavori, quando esplicitamente richiesto dalla stessa, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine, trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Appaltatore, la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.
- g) L'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le verifiche, le prove, i collaudi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- h) Le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali in deposito e dei lavori in fase di esecuzione, curando che gli stessi non siano danneggiati o manomessi e restando responsabile dei danni ai lavori e ai fabbricati per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte dell'Azienda Sanitaria.
- i) Tutte le spese per le opere provvisoriale, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori nonché le spese inerenti al nolo o all'acquisto ed al trasporto, sul luogo dei lavori, dei materiali e dei mezzi d'opera di qualsivoglia specie.
- j) La rimozione, al termine di ogni opera e previo consenso della Direzione dei Lavori, dei mezzi impiegati nell'esecuzione e lo sgombero e trasporto di materiali di ogni genere. Per il mancato sgombero del materiale l'Appaltatore verrà messo in mora e fissato un termine, trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- k) Le spese per la fornitura di eventuali fotografie, ove richieste dalla Direzione Lavori e nel numero non superiore a 5 per ogni intervento. Per la mancata fornitura della documentazione fotografica sarà applicata all'Appaltatore una penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- l) L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali oggetto d'intervento e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali a lavoro completato.
- m) I rifiuti risultanti dall'attività di costruzione, demolizione, rimozione impianti, sostituzione componenti e materiale di consumo (comprese lampadine e tubi al neon) sono da considerarsi **PRODOTTI** dell'Appaltatore e pertanto devono essere gestiti dal medesimo; a tale proposito, si specifica che il **DEPOSITO**, il **TRASPORTO** e l'**INVIO AL RECUPERO** o **SMALTIMENTO** del rifiuto, sono di totale competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

- n) Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni di pulizia prima indicati e i rifiuti dovranno essere conferiti a discarica autorizzata e tale operazione dovrà essere documentata. Ogni volta che si riscontrerà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, senza alcuna formalità, all'Appaltatore la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- o) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Azienda Sanitaria, la Direzione dei Lavori ed il personale di assistenza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
- p) La tenuta del Libro Giornale **on line attraverso la procedura informatica**, nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori e le annotazioni e controdeduzioni dell'Appaltatore; in detto Libro Giornale dei lavori dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- Località e reparto in cui l'impresa opera;
  - Elenco nominativo e qualifica degli operai;
  - Lavorazioni eseguite nella giornata.
- Ogni qual volta la Direzione Lavori constaterà la mancata o incompleta compilazione del suddetto Libro Giornale, verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) che verrà trattenuta, senza nessuna formalità, negli stati avanzamento lavori.** L'importo della penale verrà detratto dal primo certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- q) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, osservando le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 o per ridurre i Rischi da interferenza come eventualmente indicati sul DUVRI. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- r) Il pagamento di eventuali sanzioni amministrative emesse durante l'esecuzione dei lavori per cause da imputare all'Appaltatore.
- s) La predisposizione di preventivi secondo le modalità ed i tempi richiesti dal Direttore dei Lavori o suo assistente. Per la ritardata trasmissione del preventivo verrà applicata una penale pari a **euro 100,00 (cento)** per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando gli elenchi prezzi contrattuali; per gli eventuali nuovi prezzi si richiama quanto specificato nell'apposito articolo.
- t) L'Appaltatore deve tenere in particolare considerazione il fatto che la maggior parte dei lavori vengono eseguiti a diretto contatto con una pluralità di persone (dipendenti e non), ed in strutture funzionanti. **Il personale impiegato deve pertanto mantenere sempre un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza, della serietà e dell'educazione;** dovrà risultare adeguatamente informato e preparato per

svolgere il lavoro con professionalità. Il Direttore Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare temporaneamente o definitivamente dai cantieri gli operatori che ritenesse non idonei. L'Appaltatore non potrà sollevare contestazioni e dovrà procedere all'immediata sostituzione con soggetti ritenuti idonei. In nessun caso l'Appaltatore, e fra questo rientra anche il rappresentante tecnico dell'Appaltatore, **può recepire istanze da personale dipendente dell'Azienda Sanitaria non espressamente autorizzato dalla D.L.**, ma deve riportare ogni eventuale richiesta al Direttore dei Lavori al quale è demandato il compito di risolvere ogni istanza.

- u) L'Appaltatore deve avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli.
- v) La riparazione, il ripristino e la sostituzione **di tutti i difetti di costruzione** accertati dalla Direzione Lavori, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini verrà applicata una penale pari a **euro 300,00 (trecento)** per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. Trascorsi i termini il Direttore dei Lavori ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo.
- w) **L'Appaltatore dovrà provvedere in modo che il personale dell'Impresa sia sempre riconoscibile, indossi adeguati indumenti di lavoro, ed abbia sempre esposto apposito tesserino, rilasciato dall'Appaltatore, riportante fotografia recente e nominativo dell'operatore, nominativo e logo dell'Impresa.** Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la penale di **euro 1.000,00 (mille)** ogni qual volta si presenta in cantiere un operaio sprovvisto del tesserino. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- x) L'Appaltatore dovrà disporre di adeguate attrezzature atte a svolgere i singoli lavori all'interno delle strutture senza causare inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, ecc) o altri rischi da interferenza. In particolare le opere di cantiere dovranno essere sviluppate mediante accorgimenti che proteggano le attività sanitarie che si svolgono all'interno degli edifici. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il RUP può sospendere immediatamente i lavori applicando, per ogni singola inosservanza, la penale di **euro 500,00 (cinquecento)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- y) **L'Appaltatore dovrà aumentare tempestivamente la presenza lavorativa su semplice richiesta della Direzione Lavori al fine di poter sempre garantire la regolare esecuzione dei lavori senza la quale si potrebbe compromettere il regolare svolgimento dei servizi e delle attività dell'Azienda Sanitaria. In caso di inosservanza della suddetta prescrizione, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento della presenza lavorativa.**
- z) L'aggiornamento degli elenchi e delle planimetrie in possesso dell'Azienda Sanitaria, con indicazione di tutti i mezzi e sistemi di rilevazione e protezione (attiva e passiva – nessuno escluso: estintori, rilevatori, evacuatori, ventole di sovrappressione, sistemi di campionamento fumi, idranti, naspi, stazioni di pompaggio, ecc.). Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita. L'importo della penale verrà detratto

dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

- aa) La presentazione del “Manuale d’uso e manutenzione degli impianti antincendio”, redatto in conformità al D.M. 20 dicembre 2012 (per singolo impianto). Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- bb) Rispetto della periodicità delle verifiche di legge previste per ogni tipologia di dispositivo di sicurezza antincendio. Per il mancato ottemperamento, viene stabilita una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta)** per ogni dispositivo non verificato. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

**La mancata e ripetuta inottemperanza alle suddette prescrizioni, sarà motivo sufficiente a promuovere la risoluzione anticipata del contratto d’appalto.**

#### **Art. 16. PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'**

1. L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari, attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza alle opere oggetto dell'appalto.
2. L'Appaltatore deve comunicare, **prima dell’inizio del servizio**, alla Direzione Lavori il nominativo del rappresentante tecnico, di cui al successivo art. 17, nonché il numero di telefono portatile per le eventuali comunicazioni o ordinazioni ed il numero di fax, sempre funzionante, con linea telefonica dedicata. Per il mancato adempimento nei termini sopra indicati verrà applicata una penale pari a **euro 1.000,00 (mille)** per ogni mese di ritardo. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
3. **Nei lavori in economia è retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere e pertanto non saranno riconosciute spese di viaggio di alcun genere.**
4. Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio, per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera deve essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione dei Lavori di effettuare o fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.
4. L'Appaltatore è sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.
5. **L'Appaltatore deve sempre e comunque garantire la disponibilità del rappresentante tecnico e delle maestranze dalle ore 8:00 alle 17:00 di ogni giorno lavorativo, senza alcuna interruzione, per tutti i mesi dell'anno. L'Appaltatore non è autorizzato a organizzare il proprio orario di lavoro in modo difforme dall'orario precedentemente indicato salvo specifica disposizione del Direttore dei Lavori.**
6. **La particolare natura degli edifici o dell'attività che in essi viene svolta potrà richiedere l'esecuzione dei lavori in orario notturno o festivo senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi.**
7. **L'orario di lavoro giornaliero è così articolato:**

- ❖ **Feriale diurno quello compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:00;**
  - ❖ **Feriale straordinario diurno quello compreso fra le ore 6:00 e le ore 8:00 e fra le ore 17:00 e le ore 22:00;**
  - ❖ **Feriale straordinario notturno, quello compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino seguente di una giornata feriale, oppure sino alle ore 24,00 se la giornata successiva è festiva;**
  - ❖ **Festivo straordinario diurno quello compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:00;**
  - ❖ **Festivo straordinario notturno quello compreso fra le ore 0:00 e le ore 8:00 e fra le ore 17:00 e le ore 24:00;**
  - ❖ **Sono considerati feriali, i giorni dal lunedì al sabato compreso;**
  - ❖ **Sono considerati giorni festivi, le domeniche, le festività riconosciute dallo Stato.**
8. **L'Appaltatore è edotto che la maggior parte degli interventi verranno effettuati in ambito sanitario ed ospedaliero e pertanto dovrà soggiacere alle particolari disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori per quanto attiene le modalità, la pulizia quotidiana, il trasporto dei materiali ai vari piani ed i tempi di effettuazione dei lavori, senza che ciò costituisca motivo per richieste di corrispettivo.**
9. **L'Appaltatore deve garantire una capacità lavorativa, anche nel periodo estivo, tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla Direzione Lavori, anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza. In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto il RUP, su segnalazione della Direzione Lavori, provvederà ad inviare regolare richiamo scritto, o, per casi particolarmente gravi, promuoverà la risoluzione contrattuale.**

#### **Art. 17. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

1. **Così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.**
2. **L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.**
3. **Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Azienda sanitaria, che provvede a darne comunicazione all'Ufficio della Direzione dei Lavori.**
4. **In caso di impedimento del responsabile nominato, l'Appaltatore entro due giorni dal verificarsi dell'impedimento, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nome di un sostituto munito di mandato con rappresentanza.**
5. **E' facoltà dell'Azienda chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile o dell'eventuale sostituto qualora sussistano giustificati motivi (art. 4, comma 4, del DM n. 145/2000).**
6. **L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute.**
7. **Anche il Rappresentante tecnico dell'Appaltatore si deve presentare sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento così come stabilito dall'art. 15, lettera w), del presente Capitolato.**

## **Art. 18. PREZZI**

1. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
2. I prezzi contenuti negli elenchi prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le opere provvisoriale, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le prestazioni si intendono comprensive di ogni spesa per la sorveglianza e la direzione degli operai, dell'Appaltatore, addetti ai lavori, il trasporto a piè d'opera di materiali ed attrezzature, l'eventuale stoccaggio e custodia delle provviste in cantiere o locale approntato dall'Appaltatore a proprie spese in luogo indicato dall'Azienda Sanitaria, lo sgombero del materiale di risulta ed ogni altro onere occorrente ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.
3. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria, complete e finite in ogni loro particolare.
4. La percentuale di ribasso offerta in sede di gara è unica ed è applicata a ciascun prezzo contenuto nell'elenco nuovi prezzi integrativi e nell'elenco prezzi delle opere pubbliche della Regione Piemonte di cui all'art. 4 comma 10 del presente Capitolato.
5. Per la contabilizzazione delle prestazioni di manodopera straordinaria eventualmente da computare in economia, in relazione alle ore effettive impiegate, i prezzi da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (retribuzione più oneri assicurativi e previdenziali) in vigore al momento dell'appalto, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili e la variazione percentuale di ribasso è applicata sull'aliquota di maggiorazione del 24,30%.
6. Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate nei prezziari di contratto, gli stessi sono desunti, ove possibile, dai suddetti prezziari mediante la formulazione di nuovo prezzo, ove ciò non fosse possibile, essi sono desunti mediante analisi prezzi approvati dal RUP e determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore.
7. **Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, è approvato dal Responsabile del Procedimento.**

## **Art. 19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO**

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di



ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore é, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla loro natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi:
  - **a tutte le norme di sicurezza e di prevenzione infortuni vigenti, alle prescrizioni dell'ISPESL, INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro ed eventuali altri Enti preposti in materia;**
  - **alle norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, compresi i Decreti di attuazione, restando unico responsabile in merito, riservandosi la Direzione Lavori di richiedere l'intervento degli Enti preposti per il controllo della completa osservanza delle norme citate.**
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere al Direttore dei Lavori, come specificato all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertati dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalati dall'Ispettorato dei Lavori, l'Azienda Sanitaria medesima comunica all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
8. **Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Azienda Sanitaria né ha titolo al risarcimento dei danni.**
9. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato dimostrato l'avvenuto adempimento dei citati obblighi.

#### **Art. 20. ESECUZIONE DELLE OPERE**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale di provata capacità, idonea formazione ed addestramento, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi assunti.
2. L'Appaltatore è responsabile della esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri.
3. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d'arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico dell'Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualità.
4. Tutti i materiali sono **misurati a lavori ultimati. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di fornire all'Appaltatore, qualora lo ritenesse necessario, a suo insindacabile**

**giudizio, tutti o parte dei materiali da impiegare senza che, per tale motivo, l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi per le prestazioni che dovrà fornire per la loro messa in opera.** Parimenti l'Azienda Sanitaria potrà disporre l'esecuzione di opere di manutenzione ricorrendo a ditte diverse dall'Appaltatore senza che lo stesso possa pretendere alcun corrispettivo.

5. L'Azienda, tramite il RUP, si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di applicazione delle penali, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento anche posteriormente all'esecuzione delle opere e **fino al termine del contratto.**
6. Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Azienda Sanitaria prenderà immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca accettazione delle opere stesse; l'Azienda Sanitaria si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

#### **Art. 21. ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

1. L'accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all'individuazione e messa in sicurezza dell'area interessata.
2. E' fatto divieto all'Appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.
3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo il RUP l'unico autorizzato a fornire notizie a terzi.
4. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata una penale di **euro 1.000,00 (mille)** da detrarsi dal primo certificato di pagamento successivo all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Azienda Sanitaria per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.

#### **Art. 22. TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO**

1. **L'Appaltatore deve garantire l'inizio dell'intervento entro 30 (trenta) minuti per gli interventi di somma urgenza (ISU), entro le 4 (quattro) ore per opere espressamente indicate come urgenti (IU) ed entro la data fissata dalla Direzione dei Lavori, in sede di ordinazione dei lavori, per tutte le altre opere (IP); parimenti la Direzione Lavori può indicare, in sede di ordinazione dei lavori, la data di ultimazione dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso.**
  - ❖ Per ritardato inizio degli interventi **in pronta reperibilità e di somma urgenza** viene stabilita una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta) per ogni**

**mezz'ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere della mezz'ora dalla chiamata;**

- ❖ Per ritardato inizio degli interventi **in urgenza** viene stabilita una penale pari a **euro 200,00 (duecento) per ogni ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere del termine sopra indicato;**
  - ❖ Sul termine assegnato nei singoli ordinativi per l'inizio o ultimazione dei lavori viene stabilita una penale pari a **euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo** sul termine assegnato e comunque fino ad un massimo del 100% del valore del costo dell'intervento.
2. In mancanza della messa a disposizione da parte dell'Appaltatore delle maestranze, di cui all'art. 2, comma 3 del presente Capitolato, sarà addebitata una penale pari a **euro 200,00 (duecento)** per ogni giorno e per ogni tecnico qualificato non messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria.
  3. Le penalità sono detratte con deduzione dall'importo del consuntivo dei lavori cui la penale si riferisce.
  4. All'Appaltatore che sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori, o quando il RUP, e per esso anche la Direzione dei Lavori, riscontri una cattiva esecuzione degli stessi viene intimato, a mezzo fax o attraverso la procedura informatica, all'Appaltatore stesso di ottemperare alle prescrizioni del presente Capitolato. Ove l'Appaltatore nelle 12 ore successive a detta intimazione non vi ottemperi, la Direzione Lavori è autorizzata a prendere possesso dei lavori, affidando ad altra Ditta il rifacimento e/o la prosecuzione dei lavori addebitando la relativa spesa all'Appaltatore.
  5. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora la somma delle penali applicate all'Appaltatore abbiano come conseguenza il raggiungimento dell'importo massimo della penale, il RUP, sentita la Direzione Lavori, potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.
  6. La cauzione costituirà, nel caso di cui al punto 4, solo risarcimento minimo convenzionale per il mancato adempimento contrattuale riservandosi l'Azienda Sanitaria, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, in sede di liquidazione dell'appalto risolto, di determinare l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in corso e per il nuovo affidamento.
  7. Quando il Direttore dei Lavori accerta che il comportamento dell'Appaltatore si concreta in grave inadempimento contrattuale o grave irregolarità (grave negligenza o contravvenzione ai patti; sistematica inottemperanza, nei tempi e nei modi, agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori; ritardi riscontrati nell'esecuzione dei lavori; ecc..) tali da compromettere la buona esecuzione dell'appalto, segnala l'accaduto al RUP che darà corso al procedimento previsto dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che potrà concludersi con la risoluzione del contratto.

### **Art. 23. REPERIBILITA'**

1. L'Appaltatore dovrà dichiarare espressamente **alla firma del contratto** (e successivamente confermare alla Direzione Lavori prima della consegna formale degli stessi) almeno un numero di telefono fisso, un numero di fax, un numero (o più numeri) di cellulare, per tutte le comunicazioni, ordinarie - in emergenza - eventualmente in

reperibilità, tutti funzionanti 24/24 ore, 7/7 giorni per l'intera durata contrattuale e il tecnico (o più tecnici) incaricati a ricevere le comunicazioni.

2. **Gli interventi in Reperibilità hanno carattere di somma urgenza, sono necessari per:**
  - **eliminare stati di pericolo;**
  - **eliminare eventuali impedimenti alla erogazione di servizi essenziali;**
  - **ripristinare le funzionalità primarie oggetto della richiesta di intervento.**
3. L'Appaltatore deve quindi garantire 24 ore su 24, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna (comprese quindi i periodi di ferie e di festività per tutto l'arco della durata contrattuale), un efficiente servizio di Reperibilità, con personale qualificato in grado di organizzare e risolvere nel più breve tempo possibile, ogni situazione di pericolo che si dovesse presentare.
4. L'Appaltatore o suo delegato, deve quindi essere sempre ed immediatamente raggiungibile telefonicamente, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15 e sarà avanzata la richiesta di eventuali danni conseguenti alla mancata risposta.
5. **La fascia oraria da garantire in pronta reperibilità è quella fuori dall'orario normale di lavoro indicato negli articoli precedenti del presente CSA.**
6. Gli interventi in pronta reperibilità dovranno avere inizio **entro 30 minuti** dalla richiesta di intervento anche solo telefonica da parte delle persone espressamente autorizzate dal Direttore Lavori.
7. Gli ordinativi telefonici urgenti saranno confermati per iscritto e inseriti nell'**applicativo informatico per la gestione degli interventi**, il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata.

#### **Art. 24. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione finalizzati alla conservazione e riparazione degli elementi d'opera esistenti.
2. Dato il carattere dei lavori, riguardanti opere di manutenzione in stabili in cui si svolgono attività sanitarie, l'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto alla massima sollecitudine possibile, all'impiego di personale fidato e qualificato professionalmente, al fine anche di ridurre al minimo i possibili disagi al personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, pazienti e/o utenti.
3. **Nel caso si renda necessario eseguire, per ragioni di integrazione tecnica e temporale, opere di categoria diversa da quelle previste dal contratto, l'Appaltatore su ordine della Direzione dei Lavori, deve accettare l'esecuzione delle opere con applicazione dei prezzi d'elenco delle categorie corrispondenti e con lo stesso ribasso d'asta del contratto principale.**
4. Modalità e condizioni particolari di intervento dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti oneri aggiuntivi non preventivamente concordati.
5. I rapporti periodici che l'Appaltatore dovrà avere con il RUP e l'Ufficio della Direzione dei Lavori, descritti al comma 19 dell'art. 1 del presente CSA, sono da intendersi come minimo da garantire in ogni caso. Gli elementi fondamentali sono i seguenti:
  - Incontro, ogni qualvolta necessario, del **“Datore di Lavoro”** o di un suo **“delegato”** con l'Ufficio della Direzione dei Lavori per il **coordinamento** degli Ordini di Lavoro; la consegna della certificazione relativa agli interventi già eseguiti; le comunicazioni di vario genere; i sopralluoghi tecnici sui luoghi di intervento;

questi incontri avranno per lo più carattere tecnico-organizzativo-informativo e dovranno tendere al controllo globale dell'andamento dell'appalto nel rispetto di **tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e tutte le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

- Compilazione di tutti i documenti tecnico-contabili.
  - L'Appaltatore dovrà informare quotidianamente la Direzione Lavori, attraverso l'applicativo informatico per la gestione degli interventi manutentivi, del numero degli operai e dei luoghi in cui si eseguono gli interventi.
6. La Direzione Lavori indirà periodicamente riunioni di coordinamento alle quali dovranno essere obbligatoriamente presenti i datori di lavoro o loro delegati delle Ditte esecutrici.

### **Art. 25. CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. Il presente appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) e eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si intende stipulato in parte a misura e in parte a corpo.
2. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in .
4. o o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il computo delle prestazioni a misura sarà eseguito applicando i prezzi contrattuali e, ove non presenti, i nuovi prezzi approvati dal RUP e determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore.
5. I lavori sono disposti dal Direttore dei Lavori (o dai tecnici dell'ufficio di Direzione Lavori), mediante **Ordine di Lavoro (OdL)**, inviato all'Appaltatore attraverso **la procedura informatica** e verificato dallo stesso Appaltatore durante il sopralluogo di verifica per stabilire le modalità di esecuzione dell'opera.
6. Gli interventi in pronta reperibilità o di somma urgenza possono essere ordinati telefonicamente e saranno confermati dal Direttore Lavori **nella procedura informatica** il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
7. **Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza OdL emesso da parte del Direttore dei Lavori (o dai tecnici dell'ufficio di Direzione Lavori).**
8. L'Appaltatore provvederà ad eseguire l'intervento con le modalità ed i tempi fissati dalla Direzione dei Lavori secondo le indicazioni contenute nell'OdL.
9. L'Appaltatore ha l'onere della compilazione del consuntivo (**uno per ogni OdL**) utilizzando l'apposita procedura informatica, nel quale dovranno essere indicati:
  - la data e il numero del OdL;
  - l'indirizzo completo dell'intervento ed il reparto o servizio in cui si è intervenuti;
  - una corretta, semplice ma esaustiva descrizione dell'intervento;
  - la data dell'invio dell'ordine e la data di inizio e fine lavori;
  - il nominativo e qualifica degli operai che sono intervenuti, con indicazione delle ore lavorate, indipendentemente se trattasi di lavoro a misura o in economia (riportando i dati del rapporto di lavoro);
  - per i lavori a misura le quantità effettive delle lavorazioni eseguite, i prezzi unitari del prezzario, il ribasso d'asta offerto in sede di gara;
  - per i lavori in economia l'indicazione dei motivi per cui si è ricorsi alla lavorazione in economia e l'avvenuta autorizzazione della D.L.;
  - eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e riconosciuti dalla D.L.;

- l'eventuale specificazione, in un'apposita casella note, di ciò che di sostanziale si è verificato e/o riscontrato durante i lavori, relativamente a problematiche e/o ritardi e/o lavorazioni diverse rispetto all'ordine impartito dalla D.L.;
  - le foto formato digitale da inserire nell'applicativo informatico qualora di particolare rilevanza tecnica ed economica.
10. L'Appaltatore, con lettera di accompagnamento, deve presentare, entro il giorno 15 di ogni mese ed in unica soluzione, alla Direzione Lavori, il Consuntivo **(uno per ogni singolo intervento da consegnare su supporto cartaceo e inserito nel supporto informatico) di tutte le opere ultimate nel mese precedente, corredati del relativo OdL, della copia dell'eventuale autorizzazione ad eseguire lavori in economia e, ove necessario, della/e dichiarazione/i di conformità degli impianti eseguiti.**
11. In assenza di tali documenti non si procederà alla liquidazione del presunto credito.
12. Ai consuntivi di cui al punto precedente sarà allegato un prospetto economico riassuntivo in cui saranno elencati tutti gli ordini ricevuti nel periodo considerato, sia che si tratti di lavori ultimati - in corso – non iniziati (da consegnare su supporto cartaceo e inserito nel supporto informatico).
13. L'Appaltatore dovrà garantire il corretto funzionamento del **Sistema Informativo della Manutenzione (SIM) per la gestione informatizzata delle attività contenute nel presente CSA, per tutta la durata del contratto, lo scambio di file e/o dati che l'impresa è obbligata a tenere sempre aggiornati.**
14. Nel prospetto economico l'Appaltatore dovrà specificare, per gli ordini **non consuntivati**, le motivazioni per le quali i lavori non sono stati ultimati o iniziati. Tali ordini verranno inseriti nel successivo elenco con specifico richiamo.
15. Il prospetto economico riassuntivo dovrà essere presentato con periodicità mensile.
16. **Nei 60 gg. successivi decorrenti dalla presentazione dei consuntivi, la Direzione dei Lavori provvederà:**
- **ad effettuare il controllo tecnico ed economico dei lavori eseguiti per accertarne, in contraddittorio con l'Appaltatore, la puntuale e corretta esecuzione degli stessi secondo gli ordini impartiti;**
  - **a rilasciare il Certificato di Ultimazione dei Lavori;**
  - **a redigere lo stato avanzamento lavori ogni trimestre, indipendentemente dall'importo raggiunto;**
  - **a predisporre il certificato di pagamento sulla base del SAL entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dall'emissione di ogni SAL – tale documento sarà subordinato alla verifica della regolarità del DURC.**
17. Nello stesso periodo la D.L. segnalerà tempestivamente all'Appaltatore:
- Le correzioni e le modifiche da apportare ai consuntivi presentati;
  - I consuntivi da stralciare se relativi ad interventi:
    - non completati da parte dell'Impresa;
    - non eseguiti a regola d'arte;
    - non autorizzati con OdL o non inseriti **nella procedura informatica**;
    - per i quali non sia stata consegnata la documentazione di cui al precedente comma 9;
    - per i quali non si ravvisi il rispetto dei patti e delle condizioni contrattuali;
    - per i quali si voglia approfondire aspetti tecnico-contabili.

18. Gli importi dei lavori regolarmente consuntivati saranno riportati sul registro di contabilità così come verificati dalla Direzione dei Lavori.
19. Eventuali contestazioni da parte dell'Appaltatore potranno essere esplicitate unicamente mediante opportune riserve sul registro di contabilità.
20. L'Appaltatore può far valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nei modi e tempi previsti dalla legge; resta, tuttavia, tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate e ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all'Azienda Sanitaria.
21. Si ricorre alla liquidazione in economia solo in **casi eccezionali**, autorizzati di volta in volta dal Direttore dei Lavori per interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sistemazioni di parti limitate. **Non saranno liquidate prestazioni in economia decise unilateralmente dall'Appaltatore.**
22. L'importo da fatturare riguarderà la corresponsione del **99,5% (novantanove virgola cinque per cento)** del dovuto all'Appaltatore: il restante **0,5% (zero virgola cinque per cento)**, sarà trattenuto dall'Azienda Sanitaria come ritenuta di garanzia e svincolato dalla stessa a fine appalto purché ne sussistano le condizioni descritte nell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
23. **Eventuali ritardi dei pagamenti dei SAL da parte dell'Azienda Sanitaria non danno alcun diritto all'Appaltatore di interrompere o sospendere i lavori alla stessa affidati.**

#### **Art. 26. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

1. Tutti i materiali saranno contabilizzati dopo il loro collocamento in opera e la loro misurazione seguirà le disposizioni prescritte negli elenchi prezzi contrattuali.
2. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
3. **La fornitura e posa dei materiali verrà liquidata all'Appaltatore applicando i prezzi dei Prezzari di contratto, in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di gara della procedura, ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.**
4. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali, il trasporto dei detriti alla pubblica discarica, includendo, inoltre, le spese per i macchinari e i noli di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.
5. Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito.
6. **Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.**

7. I lavori la cui entità rientra nei minimi di misure indicati nel Prezzario Regionale, i cui quantitativi al di sotto di certi limiti prevedono aumenti, dovranno sempre essere lavori isolati; qualora nello stesso ordinativo sia prevista l'esecuzione di una serie di piccoli lavori singolarmente inferiori ai minimi descritti ma complessivamente superiori ai minimi stessi, i lavori dovranno essere liquidati a misura.
8. E' consentita la contabilizzazione in economia soltanto per i lavori che rientrano nei seguenti casi:
  - interventi manutentivi di piccola entità: il limite minimo dell'entità della lavorazione, al di sotto del quale si deve valutare in economia, è quello riportato sul Prezziario Regionale;
  - in condizioni di particolari difficoltà di accesso e/o in presenza di ostacoli, arredi e materiali ingombranti che impediscono il regolare svolgimento dei lavori nell'area di cantiere; tale condizione particolare deve essere riscontrata e concordata con la D.L. e riportata nell'OdL.
9. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
10. Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
11. Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
12. Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

## **Art. 27. PAGAMENTI**

1. **Per le opere impiantistiche riferite all'appalto l'Appaltatore deve, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla Direzione dei Lavori le relative "Dichiarazioni di Conformità o di Rispondenza", secondo le modalità del Decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008.**
2. Per la corretta redazione di ogni Dichiarazione **NON** sarà riconosciuto all'Appaltatore **nessun ulteriore importo, intendendo tale adempimento dovuto e ricompreso nel costo di intervento.**
3. Le Dichiarazioni devono essere consegnate alla Direzione Lavori, perfettamente compilate e complete di tutti gli allegati richiesti dalla normativa, secondo le specifiche richieste.
4. La mancanza di tale documento, la sua incompletezza o l'errata compilazione, autorizzerà l'Azienda Sanitaria a sospendere la procedura di liquidazione.
5. Nello specifico si stabilisce che ogni dichiarazione di conformità dovrà essere presentata:



- correttamente compilata in ogni sua parte;
  - corredata di tutta la documentazione tecnico-progettuale eventualmente prevista;
  - in triplice copia completa e firmata in originale;
  - entro il giorno 15 del mese successivo alla ultimazione dei lavori, unitamente ai consuntivi ed alla documentazione di cui all'art. 25 del CSA, salvo specifiche richieste della Direzione Lavori riguardo l'urgenza della disponibilità di tale documentazione.
6. Qualora l'Appaltatore non consegnasse alla Direzione Lavori la Dichiarazione di cui sopra, con la modalità e la tempistica precedentemente prevista **o la presentasse palesemente errata o incompleta, l'intervento non verrà contabilizzato sino alla completa regolarizzazione della documentazione senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o interessi.**
7. L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
8. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subappaltatore o subcontraente o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **Art. 28. VARIAZIONE DELLE OPERE**

1. L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione dei Lavori e non può quindi variare l'ordine di lavoro senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.
2. Se durante l'esecuzione dei lavori definiti nell'ordinativo, l'Appaltatore rileva la necessità di alcune varianti od ampliamenti, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che, se le ritiene giustificate, provvederà ad integrare l'ordinativo.
3. Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non saranno pertanto ammesse a consuntivo, a tal proposito si rimanda all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
4. **Quanto previsto al comma 3 ha lo scopo di non esporre l'Azienda ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.**

#### **ART 29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO**

1. Come data ufficiale di ultimazione di tutti i lavori verrà assunta quella di scadenza del contratto, anche se siano in corso alcuni interventi la cui ultimazione si protragga oltre il termine contrattuale.
2. Per tali lavori l'Appaltatore dovrà provvedere al loro completamento in tempi brevi ed ai prezzi e condizioni del presente Capitolato.
3. Al termine del contratto il Direttore Lavori, ai fini della liquidazione dell'importo a saldo di ogni spettanza dell'Appaltatore ivi compresa la liquidazione delle ritenute, redige il conto finale e la relazione di accompagnamento al conto finale secondo quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

4. Entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (scadenza contrattuale o dopo l'ultimazione di tutti i lavori ancora in corso dopo la scadenza del contratto) il Direttore Lavori o Collaudatore (se appositamente nominato dall'Azienda Sanitaria), emetterà il certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio riepilogativo di tutti i lavori affidati.
5. Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio è sottoposto all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

### **Art. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE**

1. Il RUP ha facoltà di proporre all'Azienda Sanitaria la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare nei seguenti casi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione dei lavori;
  - manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
  - per grave colpa e/o inottemperanza da parte dell'Appaltatore alle norme del contratto stesso;
  - per comportamento fraudolento nei confronti dell'Azienda Sanitaria;
  - per subappalto non autorizzato;
  - per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione;
  - per reiterate negligenze e gravi ritardi dell'Appaltatore, accertate dalla Direzione dei Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
  - sospensione dei lavori, senza autorizzazione da parte della Direzione Lavori e senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle lavorazioni nei tempi prescritti dalla D.L.;
  - subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;
  - intervenuta emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159 del 6/9/2011, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell'Azienda Sanitaria, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati all'Appaltatore nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
  - revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
  - fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedimento in corso per la dichiarazione di una sola di tale situazione;
  - **invio di più di 3 richiami scritti.**

2. In caso di risoluzione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'Appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla D.L.
3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a lui imputabili.
4. L'Appaltatore è responsabile dei danni e di tutte le spese sostenute per l'individuazione del nuovo contraente, che derivassero all'Azienda Sanitaria dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'Appaltatore oltre al deposito cauzionale.

### **Art. 31. CONTROVERSIE TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA**

1. Qualora insorgano controversie tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria si provvederà alla relativa risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il Foro competente è quello di Ivrea.

### **Art. 32. MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore in qualità di datore di lavoro, durante l'esecuzione delle opere, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e dal Titolo IV del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e cura in particolare, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs:
  - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - b) il mantenimento delle condizioni di accesso e delle vie o zone di spostamento o di circolazione;
  - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - e) la delimitazione e l'allestimento del cantiere relativo all'intervento da eseguire e delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
2. Il datore di lavoro, di cui al comma 1, è tenuto inoltre, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a:
  - a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere, o delle zone di cantiere, con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  - c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento;
  - d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento con la Direzione Lavori e l'Azienda Sanitaria;
- f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Art. 33. RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, ovvero che possa risultare in contrasto, si fa totale riferimento a tutti i disposti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle disposizioni che venissero emanate sulla base di detto provvedimento normativo.

## ALLEGATO “1”

Per una corretta gestione dell'attività manutentiva (sia a guasto che programmata), relativa al presente appalto, è essenziale la disponibilità di informazioni; punto di partenza per una razionale gestione delle informazioni è la creazione e mantenimento dell'anagrafica patrimoniale e del parco tecnologico con la puntuale collocazione dello stesso all'interno delle strutture.

A tal proposito questa Azienda dispone già di un programma di manutenzione denominato MAIN SIM fornito dal precedente appaltatore e per tutta l'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore ha quindi l'onere economico relativo alla prosecuzione, modifiche e miglorie dell'utilizzo del programma MAIN SIM.

L'Appaltatore ha l'onere di acquisire l'accesso al Sistema Informativo della Manutenzione (MAIN SIM) in grado di gestire ed elaborare le informazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi che si prefigge il presente appalto; ossia l'Appaltatore deve garantire un totale controllo economico e tecnico delle attività tecnico-manutentiva del presente appalto.

**Di seguito si riportano le finalità del sistema per le eventuali miglorie proposte dall'appaltatore**

### **Definizione di Sistema Informativo di Manutenzione (“SIM”)**

La Norma UNI 10584 definisce il “SIM” complesso di norme, procedure e strumenti atti ad accogliere ed elaborare le informazioni necessarie per la gestione delle attività di manutenzione e per il monitoraggio dell'attività degli impianti. La norma individua e descrive le peculiarità del Sistema informativo di Manutenzione sotto il profilo logico, procedurale e organizzativo. Il “SIM” più che uno strumento software (comunque necessario) deve essere visto e concepito come un sistema di organizzazione Manutentiva attraverso il quale la Manutenzione stessa ed altri servizi aziendali utilizzano i risultati, apportando efficacia ed efficienza non solo al settore tecnico ma all'intera Azienda.

### **1) Obiettivi**

La mancanza di informazioni genera inefficienze quali: l'eccessiva frammentazione dei compiti e la duplicazione di attività.

Processi inefficienti penalizzano la qualità dell'appalto e comportano una inappropriata allocazione delle risorse.

Il SIM dunque deve contenere le numerose informazioni necessarie alla buona efficienza del servizio migliorando:

- Gli aspetti tecnici;
- La qualità del servizio e i costi correlati;
- L'organizzazione per snellire gli interventi;

- L'organizzazione dei dati nell'ottica del miglioramento continuo.

## 2) Processo Manutentivo

Il processo manutentivo si può schematicamente rappresentare:

Pianificazione > Programmazione > Esecuzione > Consuntivazione > Controllo > Miglioramento

## 3) Requisiti Anagrafici

Per alimentare il SIM occorre individuare:

- Gli oggetti della manutenzione di attrezzature antincendio;
- Gli elementi fisici necessari e sufficienti per gestire la manutenzione;

La struttura che descrive al meglio i legami fra detti elementi fisici;

- Le codifiche degli eventi che descrivono al meglio il comportamento del sistema;
- Le parti di ricambio e le quantità da tenere a scorta;
- I lavori da normalizzare definendo i contenuti e preventivando le risorse.

## 4) Requisiti Operativi

Perché sia operativo il SIM è necessario individuare:

- Gli strumenti diagnostici e i sistemi di monitoraggio per le politiche di manutenzione su condizione;
- Gli interventi immediati che minimizzano gli effetti prodotti da eventi di guasto;
- Gli interventi migliorativi che riducono o rimuovono le cause che determinano gli eventi in questione;
- La periodicità economica degli interventi ispettivi e di manutenzione preventiva;
- Le politiche ottimali di gestione dei ricambi.

## 5) Applicazione del SIM

Il SIM deve obbligatoriamente comprendere e sviluppare i seguenti punti:

- L'analisi della situazione attuale (cosa possiedo);
- La definizione degli obiettivi e necessità future (cosa voglio);
- I ritorni tecnici, qualitativi, economici, gestionali (cosa mi aspetto);
- La tempificazione di tutte le fasi (tempistica delle fasi).

## 6) Aree di Sviluppo

Le aree da sviluppare sono:

- Organizzazione generale (procedure);
- Metodi di lavoro (predeterminazione tempi – diagnosi guasti);
- Controllo tecnico degli impianti (schede macchina – gestione degli aggiornamenti);
- Gestione ordini di lavoro (preventivazione – verifica avanzamento);
- Gestione dei ricambi (magazzino ricambi – criteri di gestione);

- Documentazione tecnica (classificazione documenti – archiviazione);
- Personale e formazione (addestramento – formazione – elaborazione);
- Controllo dell'attività (rapporti).

## 7) Obiettivi e conclusioni

Il SIM deve integrarsi nel sistema aziendale e non deve intendersi solo come un pacchetto SOFTWARE ma come **uno strumento di organizzazione**.

Per un suo successo deve essere necessariamente fatta una buona analisi iniziale, una chiara identificazione dei risultati e delle modalità di raggiungimento ed una ponderata pianificazione dell'implementazione.

Sarà valutata positivamente la consulenza ed il supporto tecnico continuativo ed operativo per tutta la durata dell'appalto.

## 8) Contenuti del SIM

L'appaltatore dovrà provvedere a:

**8.1) catalogazione** (entro 60 giorni dalla decorrenza contrattuale) di tutti gli elementi tecnici presenti in ogni locale dei diversi edifici:

RIVELATORI ANTINCENDIO  
 DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI  
 SEGNALATORI MANUALI DI ALLARME  
 MAGNETI PER PORTE REI E SERRANDE TAGLIAFUOCO  
 EVACUATORI DI FUMO  
 CENTRALI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE  
 UNITA' DI ANALISI PER IL CAMPIONAMENTO IN AUTOMATICO DELL'ARIA  
 VENTILATORI DI MESSA IN PRESSIONE  
 RIVELATORI ED ELETTROVALVOLE SUI GAS COMBUSTIBILI  
 PORTE TAGLIAFUOCO  
 ARMADI DI EMERGENZA  
 AUTORESPIRATORI  
 IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO (Sprinkler o altro)  
 IDRANTI A PARETE/SOPRASSUOLO E NASPI  
 PROVA ANNUALE (Prova pressione a secco)  
 PROVA ANNUALE (Prova pressione statica)  
 VERIFICA DELLA PRESSIONE E PORTATA DELLA RETE - UNI 671/3 punto 6.1 lettera e)  
 ATTACCO MOTOPOMPA  
 RETE IDRICA  
 VERIFICA SEMESTRALE VALVOLE DI SEZIONAMENTO  
 SISTEMI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO  
 ESTINTORI  
 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  
 PORTE USCITE DI EMERGENZA  
 MANIGLIONI ANTIPANICO  
 SEGNALETICA DI SICUREZZA

ed inserirli su cartelle excel e sulle planimetrie in formato dwg destinate all'importazione nel software. Tale compito è finalizzato a conoscere, per esempio, cosa è presente in una determinata stanza.

**Il concorrente in sede di gara dovrà fornire una tabella con indicati i parametri di catalogazione degli elementi tecnici.**

**8.2) aggiornamento impianti antincendio** (entro 60 giorni dalla decorrenza contrattuale):

- a) dei disegni in possesso del Servizio Tecnico Patrimoniale, laddove esistenti (con restituzione in formato AUTOCAD);
- b) di quei fabbricati ove non vi sono tavole in Autocad per inserirle sul programma.

**8.3) aggiornamento di tutti i disegni, dati e anagrafica** (ogni 6 mesi a partire dall'ultimazione dell'aggiornamento di cui al punto 8.2).

**9) ACCESSI NECESSARI**

Per quanto riguarda gli accessi utili all'Appaltatore, lo stesso dovrà interfacciarsi con l'amministratore del programma MAIN SIM fermo restando che in ogni caso dovrà almeno acquisirne uno che verrà economicamente riconosciuto da questa Azienda ASL TO4.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.d.m.</b>	<b>Prezzo €.</b>	<b>Incidenza manodopera</b>
	Gestione SIM e aggiornamento anagrafica Tecnica all'interno del SIM comprese modifiche oltre il primo anno di appalto; dovrà essere previsto il collegamento/interfacciamento con la codifica dei locali fatta da altra ditta	Accesso/anno	500,00	100%

**10) TEMPI DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO**

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione di quanto indicato con le seguenti tempistiche:

- **catalogazione** (art. 8.1 del presente atto) entro 60 giorni dalla decorrenza contrattuale;
- **aggiornamento delle planimetrie degli impianti antincendio** (art. 8.3 del presente atto) entro 60 giorni dalla decorrenza contrattuale;
- **aggiornamento** (art. 8.3 del presente atto) ogni 6 mesi a partire dal sesto mese dalla data di codifica, aggiornamento e modifiche al SIM, di tutti i disegni, dati e anagrafica.

Sul termine assegnato per l'ultimazione dei singoli interventi (8.1, 8.2, 8.3) viene stabilita una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato.

Le penalità sono detratte, senza formalità alcuna, dal primo stato di avanzamento successivo all'inadempienza.

**Consistenza tecnica**

Le postazioni portatili da installare sono 3 (**tre**) una per ogni Lotto.

Le apparecchiature **eventualmente** da fornire e installare complete di SIM dati (da restituire a fine appalto) devono essere di primaria marca:

Tablet 10" - MAC, ASUS, SAMSUNG.



Resta inteso che per tutta la durata dell'appalto la manutenzione dell'hardware e software, e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, è a totale carico e onere dell'Appaltatore; dopo la chiusura del contratto le apparecchiature e il software verranno acquisiti nel patrimonio tecnologico dell'ASL.

